



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
SERVIZIO OPERATIVO

Determinazione n. 10 / 2014 SERVIZIO OPERATIVO

Prot. 10/18/123/1-14 (progr. 9363)

OGGETTO: Controlli amministrativi alle imprese - definizione dei criteri di programmazione per gli accessi nei locali e nei luoghi delle imprese (art. 7, d.l. n. 70/2011, conv. in legge n. 106 del 12.07.2011). Prot. 10/18/123/1-14 (progr. 9363)

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che:

- art. 7, comma 1, del D.L. 13/05/2011, nr. 70 recante “*Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’ economia*”, convertito in L., con modificazioni, dall’ art. 1, c. 1, della L. 12/07/2011, nr. 106, così come convertito dall’ art. 11, c. 7, del D.L. 06/12/11, nr. 201, convertito in L. 22/12/11, nr. 214, sotto la rubrica “*semplificazione fiscale*”, ha introdotto, al dichiarato fine di “*ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti*”, nuove modalità dei controlli amministrativi esercitati in forma d’ accesso ad attività commerciali da parte di qualsiasi autorità competente, stabilendo che devono essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’ attività di controllo;
- il D. L. n. 5 del 09.02.2012, convertito in L. n. 35 del 04.04.2012, al comma 5 prevede che “*gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata*” ;

- In data 19.02.2013 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le Linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'art. 14, c. 5, del decreto legge n. 5 del 2012, approvate in sede di Conferenza unificata il 24.01.2013, con le quali sono stati stabiliti sei principi finalizzati a ridurre al massimo la possibile turbativa dei controlli all'esercizio delle attività delle imprese, nonché di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività di controllo, assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione degli sprechi nell'attività amministrativa stabilendo i seguenti principi: chiarezza della regolazione, proporzionalità del rischio, approccio collaborativo del personale, pubblicità e trasparenza dell'azione e dei risultati del controllo e del coordinamento;
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* all'art. 25 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it, l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento”*
- questo Comando di Polizia Locale, per svolgere i propri compiti istituzionali di tutela del consumatore, effettua accessi nei locali delle imprese che possono essere così classificati:

a) accessi richiesti dagli uffici del Comune perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese con istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari finalizzati all'avvio, alla modificazione o alla cessazione dell'attività d'impresa (commerciale, di somministrazione, artigianale ecc.);

b) accessi richiesti da cittadini -singoli o associati- o da loro rappresentanti per verificare presunte violazioni di natura amministrativa o penale;

c) accessi di iniziativa del Comando di Polizia Locale nell'ambito dell'attività di istituto finalizzata alla tutela, in generale, dei cittadini ed in particolare, dei consumatori;

- Il presente provvedimento -relativo agli interventi di competenza del Corpo di Polizia Municipale di Trieste- si colloca nell'ambito della predisposizione dei percorsi operativi che vogliono realizzare un sistema di controlli sempre più efficiente e razionale, e come tale suscettibile delle modificazioni che si rendano eventualmente necessarie al fine di armonizzarlo con i provvedimenti di portata più complessiva, di competenza dell'intera Amministrazione Comunale;

Dato atto che:

- ai fini dell'applicazione dell'art. 7 citato sopra, che richiama espressamente l'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 Maggio 2003, si deve considerare *impresa* ogni entità -a prescindere dalla forma giuridica rivestita- che eserciti un'attività economica ed in particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale od altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica;
- in particolare il comma 2, lettera a), numero 2) del citato articolo ha integrato la suddetta disciplina generale con particolare riferimento alle amministrazioni locali, comprese nel *“livello substatale”* di sua applicazione, precisando come, ai fini in parola, gli accessi presso i locali delle imprese effettuati, tra le altre, dalle Forze di Polizia Locali, debbono essere oggetto di programmazione periodica, demandando ai Comuni, inoltre, il coordinamento

degli accessi effettuati;

- la disposizione in commento ha altresì precisato le ipotesi in cui la disciplina dinanzi menzionata è derogata; ad integrazione dei casi, contemplati dal comma 1 dell' art. 7 del D.L. 13/05/11, 70, di “*controlli per salute, giustizia ed emergenza*”, è stato stabilito che le suddette disposizioni non si applichino ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 09 Aprile 2008, numero 81; a quelli funzionali alla tutela dell' igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell' ordine e della sicurezza pubblica; ed, infine, a quelli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza

Ritenuto che:

- al fine di non gravare inutilmente sullo svolgimento dell' attività di impresa, sia necessario procedere alle verifiche delle richieste di accertamento avanzate da cittadini -singoli o associati- o dai loro rappresentanti, per la verifica di presunte violazioni di natura amministrativa o penale, solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell' esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 333, comma 3, del Codice di Procedura Penale;

Visti:

- il D.L. nr. 70/2011, convertito con modificazioni in L. nr. 106/11
- il D.L. nr. 201/2011, convertito con modificazioni in L. nr. 214/11;
- il D.L. nr. 5/2012, convertito in L. nr. 35/2012
- il D. Lgs. n. 267 del 2000;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

DETERMINA

di individuare i seguenti criteri per la programmazione dell' attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso i locali ed i luoghi ove operano le imprese da parte del Corpo di Polizia Locale di Trieste, in applicazione delle normative anzi citate:

a) si intende per *attività di controllo amministrativo*, sottoposta ai criteri contenuti nella presente determinazione, quella -esercitata d' ufficio o su impulso di parte- deputata in generale alla verifica sull' osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria od accessoria, un atto di accertamento o sanzionatorio in materia tributaria o comunque una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa. Sono tali, e -a solo titolo esemplificativo- le sanzioni e le misure adottate in materia di:

- commercio ed attività produttive, ivi ricomprese le attività di vendita degli artigiani e degli imprenditori agricoli;
- esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la verifica sulla sussistenza delle condizioni di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564 del 1992;
- polizia urbana ed amministrativa;
- tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi ed al contrasto delle forme di commercio irregolari;

- sicurezza e regolarità del lavoro.

Rientra, inoltre, nell' ambito di applicazione dei criteri di cui alla presente determinazione, l' attività di ispezione strumentale all' istruttoria dei procedimenti amministrativi comunque inerenti l' esercizio dell' attività d' impresa;

b) la disciplina in parola si applica agli accessi ispettivi effettuati presso la sede legale od amministrativa od operativa delle imprese; per quanto non disciplinato dalla presente, si applica la disciplina generale contemplata, in materia di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, dall' articolo 13, comma 1, della Legge nr. 689/1981;

c) i controlli sono effettuati nelle seguenti ipotesi:

- 1) controlli su un campione del 5% dei procedimenti amministrativi attivati per inizio, modificazione e cessazione dell' attività di impresa, registrati al portale SUAP del Comune; il campione viene estrapolato dalla lista degli atti registrati con il criterio di 1 ogni 20 dai Funzionari responsabili degli uffici comunali competenti e deve essere inviato al Comando di Polizia Locale, prima del termine del mese che precede quello di programmazione, unitamente agli atti del procedimento per cui è richiesta la verifica;
- 2) controlli della superficie di vendita ove l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa è in fase di attivazione, se tale superficie è al limite di quella prevista dalle varie fattispecie, come disposto dall' art. 2 della L.R. 29/2005 dalla normativa vigente;
- 3) controlli per la verifica della sorvegliabilità -di cui al D.M. n. 564 del 1992- dei locali adibiti a somministrazione di alimenti e bevande;
- 4) controlli per procedimenti amministrativi che, per inerzia imputabile a coloro che li hanno attivati, non possono essere definitivamente conclusi dall' ufficio competente;
- 5) altri controlli che il responsabile del procedimento adeguatamente motivi.
- 6) controlli -in numero complessivo annuale da 10 a 15- delle residenze polifunzionali presenti sul territorio comunale, con una rotazione prestabilita all' inizio dell' anno dal Responsabile di Posizione Organizzativa.

Le richieste per i controlli indicati dai numeri da 1 a 5 saranno inviate con cadenza mensile dal Funzionario responsabile del procedimento al Responsabile di Posizione Organizzativa della Polizia Locale; tali richieste verranno inserite nell' elenco nominativo del mese successivo, salvo particolari urgenze adeguatamente motivate;

d) gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini -singoli o associati- o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa o penale, sono effettuati solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell' esponente, analogamente e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 333, comma 3, del c.p.p.; gli esposti saranno inseriti nell' elenco mensile in ordine di data di arrivo risultante dal protocollo generale, salvo richieste che possono avere priorità, se inerenti attività soggette ad un termine e in tale ultima ipotesi la richiesta di verifica può essere fatta anche verbalmente e direttamente all' agente accertatore;

e) gli accessi di iniziativa della Polizia Locale nell' ambito dell' attività di istituto finalizzata alla tutela in generale dei cittadini ed in particolare dei consumatori, si attestano nei limiti da 10 a 30 ogni mese;

f) dalla programmazione sono esclusi gli accessi:

- finalizzati alla repressione dei reati e per motivi straordinari di giustizia. A titolo esemplificativo sono tali i controlli per i reati previsti dal codice penale e/o da leggi speciali connessi con attività commerciali o per il compimento di attività disposte o delegate dall' Autorità Giudiziaria;

- finalizzati alla tutela della salute, compresi i controlli relativi alla materia dell' inquinamento acustico, alla tutela della salute dei non fumatori, all' etichettatura dei prodotti e all' attività di tatuaggio e piercing;
 - finalizzati alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
 - alla tutela dell' igiene pubblica, compresi i controlli relativi alla disciplina igienico-sanitaria sulla vendita di sostanze alimentari;
 - finalizzati alla tutela della pubblica incolumità, dell' ordine e della sicurezza pubblica, compresi gli accessi:
 - in tutti i locali e i luoghi autorizzati anche con licenza di polizia rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S., secondo le competenze assegnate ai Comuni dall' art.19 del D.P.R. n. 616/1977 e dal D. Lgs. n. 112/1998,
 - in tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la verifica della sorvegliabilità dei locali per la verifica della permanenza dei requisiti ai sensi del D.M. n. 564/1992,
 - in tutti i locali e i luoghi autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche per il controllo della normativa vigente in materia,
 - da effettuare per ragioni, adeguatamente motivate, di necessità ed urgenza. A titolo esemplificativo sono tali i controlli in caso di flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall' agente operante, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della L. 689/81, ed -in generale- di violazioni che richiedono una contestazione immediata; su segnalazioni specifiche di cittadini identificati, ossia su circostanziati esposti scritti o verbali non anonimi, compresa la posta elettronica, di presunti illeciti accertabili d' ufficio ai sensi degli artt. 13 e sgg. L. 689/81, da cui emerga la sussistenza di indilazionabili ragioni operative volte a garantire l' effettività del potere sanzionatorio e preservare l' efficacia dell' azione di repressione degli illeciti amministrativi;
 - richiesti degli uffici del Comune, al fine di verificare la sussistenza di possibili violazioni alle norme di settore, nei casi in cui sussistano indifferibili esigenze, in generale per salvaguardare l' efficacia dell' azione amministrativa ed inoltre, con particolare riferimento all' ambito tributario, per tutelare il gettito e la pretesa impositiva dell' ente;
 - per mera verifica documentale del titolo abilitante l' esercizio dell' attività, giustificata dall' esigenza di reprimere fenomeni, quali l' abusivismo commerciale, che postulano interventi immediati;
 - per i controlli decisi dal Dirigente del Servizio Polizia Locale con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;
- g) di riservarsi di coinvolgere nella programmazione le aziende ed agenzie regionali e locali (ASS e ARPA), come disposto dall' art. 7, comma 2, lettera a) punto 2), qualora tali aziende e agenzie intendano effettuare controlli ed accessi non rientranti nelle materie di espressa esclusione legislativa (repressione dei reati, tutela della salute, della sicurezza nei luoghi di lavoro dell' igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell' ordine e della sicurezza pubblica).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Luciano MOMIC

Trieste, vedi data firma digitale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: LUCIANO MOMIC

CODICE FISCALE: MMCLCN61T21L424X

DATA FIRMA: 19/12/2014 13:14:34

IMPRONTA: BB3C8135490B68415630DF612E7F245E83089D7D46C41320DD210880EEDF8F5E
83089D7D46C41320DD210880EEDF8F5ECB973AA0F39453CB193F5B67A0C886FB
CB973AA0F39453CB193F5B67A0C886FB9E27740EE861CEF2DE8051242C47BD47
9E27740EE861CEF2DE8051242C47BD47BC9B7DD8102771E8F2AE65CAF75C864F